

A questa legge si aggregano alcuni capitolari carolingi, destinati a riordinare il diritto locale: la *Capitulatio de partibus Saxoniae*, forse dell'anno 782, e il *Capitulare Saxonicum* del 797.

E pure all'influsso franco è dovuta la redazione della *Lex Frisionum*, una compilazione privata di varie leggi di diverso tempo e di diverso carattere, la quale espone le consuetudini popolari e il diritto regio vigenti presso la regione centrale dei Frisi, e forma il nocciolo della legge. A questa si aggiungono le varianti in vigore presso le altre due regioni laterali della Frisia, e le *additiones sapientum*, appendici di qualche giurista sulle consuetudini frisie. La parte più antica della legge appartiene alla metà del secolo VIII, e il resto all'epoca carolingia.

Di questa ultima legge, come anche di quelle anglosassoni, composte in lingua germanica tra il secolo VI e il secolo XI, sotto influsso canonico, e di altre leggi germaniche, non occorre dire, perchè non ebbero valore in Italia o non ebbero rapporti col diritto italiano. Tuttavia, tra le leggi popolari spettanti all'Impero franco, dopo la dieta di Aquisgrana, si può ricordare la legge o *Ewa Chamavorum*, composta intorno all'anno 802, come raccolta di consuetudini di quel gruppo popolare franco, che ebbe nome dei Camavi; e la *Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringiorum*, anche questa un breve testo di quell'anno, che raccoglie il diritto della popolazione germanica angloverina, che si era fissata nei confini dell'antico regno turingico: un diritto affine tanto al ripuario quanto al sassone.

Della validità di queste leggi germaniche in Italia, dopo la conquista franca, sono testimonio le professioni di legge, che dimostrano l'uso del diritto salico, ripuario, alamanno, bavaro, borgognone e forse visigoto; ed anche la raccolta, che il duca Everardo dei Friuli, nell'anno 837, ricordava nel suo testamento, col titolo di *Liber legum*, e comprendente le leggi salica, ripuaria, longobarda, alamanna e bavara; raccolta questa che,